

***COMUNE DI BREMBATE***

Provincia di Bergamo

***AREA SERVIZI ALLA PERSONA***

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L 'INDIVIDUAZIONE  
DELLA SITUAZIONE  
ECONOMICA PER L'ACCESSO  
ALLE PRESTAZIONI  
SOCIALI AGEVOLATE**

Legge 27 Dicembre 1997, N. 449

D. Lgs.31 Marzo 1998, N. 109

D.p.c.m. 7 maggio 1999 n.221

D. Lgs. 3 maggio 2000, N. 130

D.p.c. m. 4 aprile 2001 N.242

D.p.c. ffi. 18 maggio 2001

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 12/02/2002

## **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche di coloro che richiedono prestazioni ai servizi sociali o assistenziali agevolati, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come integrato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, N.130, e secondo le disposizioni di cui al d.p.c.m. 7 maggio 1999, come integrato e modificato dal d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221, come integrato e modificato dal d.p.c.m. 4 aprile 2001, n.242.
2. Il presente regolamento sarà applicato per la valutazione del diritto di accesso ai servizi erogati dal Comune di Brembate, per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente ad ogni tipo di prestazione che prevede agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente. Per ogni servizio saranno previste norme e tabelle apposite.
3. Le disposizioni del presente regolamento non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 e dell'art. 438 del Codice Civile.

## **Art. 2 - INTEGRAZIONI**

Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:

- A) ogni altro regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della legge 7 Agosto 1990 n 241;
- B) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

## **Art 3 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)**

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è un misuratore della situazione reddituale e patrimoniale dell'intero nucleo familiare del richiedente, calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.), come definito al seguente comma 2, ed il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare desunto dalla scala di equivalenza riportata all' articolo 6 del presente regolamento.
2. L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è la somma dell' indicatore della situazione reddituale e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale determinati secondo le modalità indicate agli articoli 4 e 5.

Indicatore situazione reddituale + indicatore situazione patrimoniale

I.S.E.E. =-----

Parametro della composizione del nucleo familiare

3. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art.8 del presente regolamento. Per l'esatta individuazione del nucleo familiare, si farà riferimento a quanto previsto dall'art. 1 del d.p.c.m. 4 aprile 2001, n. 242, che ha integrato l'art. 1 del d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221;
- ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
  - fanno parte del nucleo familiare il richiedente medesimo ed i soggetti componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
  - i soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico componente il nucleo familiare:
    - a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
    - b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta in modo prioritario agli alimenti, ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile;  
nel caso di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare della persona tenuta in misura maggiore ai sensi dell' art. 441 del codice civile;
  - i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
  - i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei due coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare, tranne:
    - quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale;
    - quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ,ed urgenti; quando uno dei due coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
    - quando è stato chiesto lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
    - quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
  - il figlio minore di 18 anni, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente
  - Il minore non convivente con i genitori e in affidamento preadottivo o in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto;
  - Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante;
  - Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 30 maggio 1989, N. 223 (persone che convivono abitualmente per motivi di lavoro, cura, assistenza, studio ecc.) è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge o della persona di cui è a carico ai fini IRPEF. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore ed il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.
4. Su specifica richiesta del richiedente, al [me di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, in deroga al precedente comma e limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambienti residenziali diurni, per soggetti con handicap grave (di cui all'art 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell' art. 4 della medesima legge), nonché dei. soggetti

ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata, il nucleo familiare di riferimento sarà costituito dal solo richiedente. Per situazioni particolari, documentate con relazione dell' assistente sociale, l'Amministrazione Comunale potrà assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella definita dal presente articolo.

5. Ai fini del calcolo dell'ISEE, il richiedente la prestazione agevolata presenta un'unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale. E' lasciata allo stesso facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini ISEE. Dette variazioni avranno decorrenza in relazione alla tipologia del beneficio richiesto; per i servizi a carattere continuativo le variazioni saranno tenute in considerazione dal mese successivo. L'Amministrazione Comunale potrà anch' essa richiedere nuova dichiarazione qualora intervengano variazioni delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.

#### **Art. 4 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE**

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

- A. Il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini IRPEF (Unico: rigo N1 - 730: calcolo Irpef rigo 6), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita Iva, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini N A. Sono soggette a dichiarazione: le pensioni di guerra, le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, le pensioni estere, le pensioni, l'assegno di indennità di accompagnamento, le indennità varie, gli assegni erogati dal Ministero dell'interno ai ciechi, ai sordomuti, agli invalidi civili. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione relativa ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati controlli volti ad accertare lo stato di disoccupazione o altro stato che non abbia permesso la produzione di reddito, compresa la verifica dell'iscrizione al competente ufficio del lavoro oltre che ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva. Nel caso in cui il reddito dichiarato da un componente il nucleo familiare sia uguale a zero, il dichiarante dovrà rilasciare autocertificazione attestante la provenienza delle entrate che hanno consentito di sostenere le: spese di mantenimento del nucleo familiare. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro od pensione, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti;
- B. I redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- C. I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- D. Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva e considerato nelle componenti specifiche ai commi 2, 3 e 4 dell'art.3 del d.p.c.m. 7 Maggio

1999, n. 221, così come sostituito dal d.p.c.m. 4 aprile 2001, n.242.

2. Dalla somma dei redditi di cui alle lettere A), B), C) e D) si detrae, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone di locazione annuo fino alla concorrenza dello stesso e per un importo massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi di registrazione del contratto di locazione e l'ammontare del canone.

## **Art. 5 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE**

1. L'Indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

- A. il valore del patrimonio immobiliare; valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno si detrae fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente, per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato, fino alla concorrenza del suo valore come sopra definito. Qualora il nucleo risieda in abitazioni di proprietà, in alternativa alla detrazione del debito residuo, si detrae, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, nel limite massimo di Euro 51.645,68. Ai fini dell' applicazione della suddetta detrazione, si considera abitazione di residenza del nucleo quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi. Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni, la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica ad una di tali abitazioni, individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica. Se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota. Questa detrazione è alternativa a quella per il canone di locazione di cui al punto 2 del precedente articolo.
- B. Il valore del patrimonio mobiliare del nucleo familiare posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva e considerato nelle componenti specifiche ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221, così come sostituito dal D.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, quali:
- Depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
  - Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui al punto 1;
  - Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmi italiani od esteri, per i quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui al punto 1;
  - Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentari e partecipazione in società non azionarie, per i quali va assunto il valore della trazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, in altre parole, in caso di esonero dall' obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti e beni patrimoniali;
  - Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n.415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui al punto 1;

- Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui al punto 1, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data;
- imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,70.

Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'art. 4, comma 1, lettera D) del presente regolamento:

2. I valori patrimoni ali di cui alle lettere A) e. B) del precedente comma sono determinati con riferimento al patrimonio di ciascun componente, rilevati in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

3. L'indicatore della situazione patrimoniale così definito è considerato ai fini della determinazione dell'ISEE nella misura del 20%.

## **Art. 6 - SCALE DI EQUIVALENZA**

1. L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare è calcolato rapportando l'indicatore della situazione economica. (I. S.E.) dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, al parametro della scala di equivalenza (P.S.E.) corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, incrementato delle maggiorazioni dovute.
2. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

| N. dei componenti | Parametro |
|-------------------|-----------|
| 1                 | 1.00      |
| 2                 | 1.57      |
| 3                 | 2.04      |
| 4                 | 2.46      |
| 5                 | 2.85      |

3. I parametri sopra citati sono maggiorati nel modo seguente:

- maggiorazione di 0.35 per ogni ulteriore componente;
- maggiorazione di 0.2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di. un solo genitore;
- maggiorazione di 0.5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art, 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n104, con invalidità superiore al 66%, mutilati ed invalidi di guerra, invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5;
- maggiorazione di 0.2 per i nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno avere svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione si applica altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori ed un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

## **Art.7- MODALITA' DI CALCOLO DELL'ISEE**

1. L'indicatore della Situazione Economica Equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale sommato all'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro corrispondente della scala di equivalenza di cui all'art. 6.
2. La Giunta Comunale approva l'elenco dei servizi comunali e delle prestazioni sociali agevolate di cui all'art. 1, del presente regolamento .e, per ogni servizio, stabilisce le fasce ISEE che regolano l'accesso ai servizi comunali e la partecipazione alla spesa da parte dei cittadini, in modo da assicurare l'esenzione o un trattamento agevolato ai nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate e con criterio di progressività per le altre situazioni.
3. Sulla base di motivata relazione dei Servizi Sociali la Giunta potrà disporre, per singoli casi particolari, trattamenti diversi da quelli tabellari.
4. Di norma possono accedere alle prestazioni ed ai servizi sociali istituiti ed erogati dal comune i cittadini residenti. Qualora il regolamento specifico del servizio preveda la possibilità di accesso anche a residenti in altri Comuni, a questi ultimi sarà applicata la retta/tariffa massima del servizio.
5. Al richiedente la prestazione sociale agevolata che scelga di non presentare l' autocertificazione ISEE sarà applicata la retta/tariffa massima del servizio.
6. Il Comune potrà ricorrere ai parenti tenuti agli alimenti a norma dell' art 433 del Codice Civile in misura proporzionale all'ISEE dei nuclei familiari degli obbligati.

## **Art. 8 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA**

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni o ai Servizi sociali o assistenziali erogati dal Comune e collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, occorre presentare domanda ai competenti uffici del Comune. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto dall'ufficio Comunale competente.
2. Unitamente alla domanda il richiedente dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale, resa ai sensi del D.P.R.. n.445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la situazione, reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.
3. La dichiarazione sostitutiva unica dovrà essere prodotta secondo i modelli-tipo e le relative istruzioni per la compilazione, di cui all'allegato A) del D.P.C..18 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale- n. 155 del 6 luglio 2001.
4. Nella dichiarazione dovranno essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale di cui all'art. 4, nonché i valori di patrimonio di cui all'art. 5 e dovrà contenere tutte le informazioni necessarie all'applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti.
5. Il richiedente dovrà, inoltre dichiarare di essere consapevole che, nel caso di concessione delle prestazioni di cui all'art. 1, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuare verifiche presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari. A tal fine il richiedente dovrà specificare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intervenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.
6. Il Comune controllerà, anche a campione, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronterà i dati patrimoniali e reddituali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. A tale scopo il Comune può stipulare convenzioni con il Ministero delle Finanze. Il Comune provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Il Comune può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. Qualora il richiedente si rifiuti di produrre idonea documentazione, il Comune non erogherà i benefici richiesti.
7. Il richiedente dovrà altresì esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Il comune rilascia, su richiesta dell'interessato, una attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessaria per il calcolo della situazione economica equivalente.
9. Il richiedente può presentare, se in suo possesso, l'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica rilasciatagli dall'Amministrazione Pubblica alla quale ha presentato la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4 del D.Lgs 109/98.
10. E' lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione per far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. In tal caso la nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti il nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successive richieste. Il Comune stabilirà la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento.
11. In sede di presentazione della domanda, il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o ai servizi agevolati.

#### **Art. 9 - COMPETENZE**

1. Le agevolazioni saranno concesse con atto del responsabile del settore cui fa parte il servizio previo accertamento, da parte del responsabile di procedimento, della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.
2. Spetta ai soggetti sopra citati. espletare tutte le funzioni di controllo tramite le procedure previste dalla legge, circa la veridicità; della situazione familiare dei dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione. A tal fine il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria a comprovare la situazione familiare economica e patrimoniale.

#### **Art. 10 - REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI**

Nell' ambito dei controlli di cui sopra, il Comune adotterà i provvedimenti di competenza i fini dell'eventuale revoca dei benefici concessi e della restituzione di quanto già eventualmente erogato e non dovuto.

#### **Art.11- NORME INTEGRATIVE**

Tutte le disposizioni integrative e correttive, emanate successivamente, sia dallo Stato sia dalla Regione, troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applicherà la normativa sopra ordinata.

#### **Art. 12 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

Copia del presente regolamento ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, D. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché né possa prendere visione in qualsiasi momento.